

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2012 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2012****relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad un'autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione di prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per insilati alla data di applicazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato a base di *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U), nel seguito «il preparato», è stato iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria di additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 25 aprile 2012 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che l'impiego di tale preparato può migliorare la stabilità aerobica degli insilati trattati. L'Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione.

Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questo preparato può di conseguenza essere autorizzato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché i motivi di sicurezza non richiedono l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni per l'autorizzazione, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Autorizzazione**

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato in quanto additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2**Disposizioni transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 15 novembre 2012, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3**Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ The EFSA Journal 2012; 10(5):2673.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						minimo CFU/kg di materiale fresco	massimo		
1k2111	—	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM MA 26/4U)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparazione a base di <i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM MA 26/4U) con tenore minimo di 1×10^8 CFU/g additivo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p><i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM MA 26/4U)</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo spread plate (EN 15787)</p> <p>Riconoscimento: Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima dell'additivo nel caso in cui non sia impiegato in combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	15 novembre 2022

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx